

STUDIO LEGALE

FRANCO POTITÓ – *Avvocato*
GIULIO VOLPE – *Avvocato*
ALESSANDRA DEODATO – *Avvocato*
ALICE POTITÓ – *Avvocato*

PARERE SULLA ISCRIVIBILITA' PRESSO L'ENASARCO DEI PROMOTORI EDITORIALI

Sul quesito che mi è stato posto, dottrina e giurisprudenza della Suprema Corte hanno più volte espresso il loro parere.

Ciò che qui più conta esaminare è l'atteggiamento di quest'ultima che, per un lungo periodo, ha espresso posizioni diverse sul tema, ma che, da molti anni, ha assunto una posizione continua e univoca, confermandola più volte con sentenze che la giurisprudenza di merito non ha in alcun modo contraddetto.

Il tema riguarda la qualificazione e i limiti entro i quali può essere individuata la figura dell'agente di commercio ex art. 1742 c.c.

E' del tutto evidente che la norma citata prevede, oltre ad una generica attività di propaganda, la conclusione di ordinativi presso i clienti finali delle ditte preponenti.

Ed è questo l'elemento che deve essere posto come demarcazione tra la figura giuridicamente atipica del Promotore e quella dell'Agente editoriale, che oltre alla propaganda svolga anche un'attività di raccolta di ordini nella zona che gli è stata affidata.

“ Il rapporto intercorrente tra la Casa editrice ed il propagandista di testi scolastici o parascolastici, mediante visite a dirigenti scolastici ed insegnanti

Via Mascarella n. 59
Bologna
Tel 051/22.73.11

40126

051/22.92.16

Fax

e mail : studio@studiolegalepotito.com

pec: avv.f.potito@pec.studiolegalepotito.com

WEB : www.studiolegalepotito.com

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione ed uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà effettuata denuncia al competente Consiglio dell'Ordine per violazione dell'art. 28 del Codice Deontologico. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. C.p. e dal d.lgs. n°. 196/2003.

STUDIO LEGALE

di una determinata zona, allo scopo di favorire l'adozione dei testi stessi e il conseguente acquisto dei libri da parte dei librai,..... è un rapporto atipico e non è inquadabile nello schema del rapporto di agenzia, poiché il propagandista , oltre a non stipulare alcun contratto con clienti della Casa editrice ,non svolge neppure attività volta alla conclusione di contratti, ponendosi tale evento come un fatto esterno all'attività di pubblicità e , per di più, eventuale” *Cassazione Civile – Sez. Lav. – 21 febbraio 2006- n. 3709.*

Il contenuto della massima sopra riportata è stato più volte confermato. Ci si limita qui a riportare quanto scrive la Suprema Corte in data 8 luglio 2008 con *Sentenza n. 18686* (fonte : Guida al Diritto 2008, 40 - 49):

“ L'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'attività tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, ma deve consistere nell'attività di convincimento del potenziale cliente a effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente. L'esistenza del contratto di agenzia, pertanto, è legata al riscontro che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto.....”

Aggiungo che deve ritenersi pressoché ininfluenza il nomen juris attribuito al contratto, dovendosi attribuire al suo effettivo contenuto la definizione della sua natura.

Se ne deduce con estrema chiarezza che non rientra nello schema dell'art. 1742 c.c. l'opera di chi si limita a una mera promozione del prodotto, da cui può scaturire solo indirettamente un incremento delle vendite, senza procedere alla conclusione del contratto, che è l'obbiettivo al cui perseguimento la disposizione codicistica finalizza l'attività dell'agente.

Ciò malgrado alcuni Uffici Ispettivi dell'ENASARCO, prescindendo dalla citata giurisprudenza, continuano ad effettuare accertamenti volti ad equiparare l'attività del promotore editoriale a quella dell'agente , e ciò comporta in molti casi la necessità di inutili ricorsi anche giudiziali.

Ciò che si chiede è che l'Ente definisca una volta per tutte la propria posizione sul tema, e di conseguenza, utilizzando quanto prevede il Decreto

STUDIO LEGALE

Legislativo 23 aprile 2004 n. 124, indichi agli Organi Regionali di Vigilanza, precise direttive in merito.

Utilizzando la norma prevista dall'art. 9 del citato Decreto Legislativo, l'Associazione ANARPE , tramite l'Avv. Franco Potitò del Foro di Bologna, ha indirizzato alla Direzione Generale dell'ENASARCO una richiesta in tal senso.

Avv. Franco Potitò

Bologna li 25 novembre 2010